



COMUNE DI VOLANO

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione n. 22 del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione - Seduta ordinaria.

OGGETTO: Tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2020.

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di luglio alle ore 18.00, convocato in videoconferenza, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presenti i signori:	Assenti	
	Giust.	Ingiust.
Maria Alessandra Furlini - Sindaca		
Battistotti Marco		
Boschi Marco		
Boschi Paola		
Consolati Valerio	X	
De Zuani Alessandro		
Gelmi Eugenio		
Malesardi Gianni		
Nicolussi Moz Davide		
Ortombina Walter		
Pasquali Rudi		
Raffaelli Carla		
Tovazzi Alberto		
Tovazzi Anna		
Volani Alessio		
Voltolini Mariateresa		
Voltolini Mattia		X
Zandarco Cristina	X	

Assiste il Segretario dott.ssa Laura Brunelli.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora Anna Tovazzi nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 183 del Codice degli Enti Locali
della Regione Autonoma T.A.A.)

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno

04.08.2020

all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COM.LE
dott.ssa Laura Brunelli

OGGETTO: Tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Precisato che la IUC (Imposta Unica Comunale) è articolata nelle seguenti componenti:

- IMU (imposta municipale propria):

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

- TASI (tributo servizi indivisibili):

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

- TARI (tassa sui rifiuti):

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Preso atto che con precedente deliberazione è stato approvato il nuovo regolamento della Tassa rifiuti (TARI) in vigore dall'1.01.2020, che sostituisce quello precedentemente approvato;

Rimarcato che soggetto passivo della TARI è chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie;

Considerato che la tassa in ogni caso deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti secondo le indicazioni ARERA, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Richiamato il comma 683 della citata L. 147/2013 che testualmente dispone: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..”* nonché il precedente comma 651 laddove si prescrive che: *“Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158”*;

Viste le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

Rilevato che detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

Verificato che il decreto predetto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa, individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);

Preso atto che i coefficienti di cui al punto precedente sono stati determinati nel regolamento della TARI;

Visto l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Vista in particolare la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 con la quale l'Autorità ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 confermando, per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al citato D.P.R. n. 158/1999;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti (PEF), prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto PEF, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che non essendo operante nel territorio della nostra Provincia gli ATO (Ambiti Territoriali Omogenei) previsti dal D.Lgs. 152/2006, il Comune svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Dato atto che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta, peraltro ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

Considerato inoltre che il quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni sono stati chiamati alla definizione del contesto regolamentare ed operativo della tassa sui rifiuti ha risentito profondamente degli effetti dell'epidemia da virus COVID19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come "pandemia" (lo scorso 11 marzo 2020);

Richiamate le deliberazioni di ARERA N. 57 DEL 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutele degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e, per ultima, la n. 238 del 23 giugno 2020 che prevede, tra l'altro, modifiche da poter apportare al PEF per i costi legati all'emergenza;

Considerato che, in ragione delle problematiche evidenziate conseguenti alla grave situazione epidemiologica determinatasi sul territorio nazionale, il legislatore nazionale e provinciale è più volte intervenuto inserendo nell'ordinamento una normativa emergenziale con singole previsioni di carattere eccezionale;

Considerato che in tale contesto, per quanto attiene alla disciplina della tassa sui rifiuti, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

Visto l'art. 107 del D.L. n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, oltre che per differire

il termine di approvazione delle medesime;

Considerato che l'art. 107, comma 4, del D.L. n. 18/2020 ha differito al 30 giugno il termine per la determinazione delle tariffe della TARI previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della Legge n. 147/2013, ora previsto per il 31 luglio 2020;

Considerato, in particolare, che il comma 5, del predetto art. 107 D.L. n. 18/2020 ha disposto quanto segue:

“I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;

Dato atto che alla data odierna sussistono ancora evidenti difficoltà derivanti sia dall'incompleto e mutevole impianto normativo e regolamentare sia dalle modificazioni alle modalità operative del gestore del servizio del ciclo dei rifiuti conseguenti alla diffusione della pandemia da COVID-19 sul territorio nazionale che rendono difficile l'adozione del Piano finanziario in base al nuovo Metodo tariffario stabilito da ARERA;

Ritenuto opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, avvalersi della facoltà introdotta dal comma 5 del citato richiamo normativo e quindi procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 confermando le tariffe 2019 approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 20.03.2019, così da fornire maggiore chiarezza ai contribuenti in ordine all'entità del prelievo tributario per l'anno in corso;

Preso atto che in data 24 aprile 2020, con nota di chiarimento, IFEL – Fondazione ANCI aveva risposto ai quesiti posti da numerosi Comuni con riferimento alla possibilità di introdurre riduzioni di tariffe per quelle categorie di utenze non domestiche che avevano dovuto sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta a causa dei provvedimenti governativi sopra citati conseguenti all'emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19;

Preso atto ancora che nella nota adesso citata IFEL ricordava ai Comuni la facoltà consentita dall'art. 660 della L. 147/2013 di deliberare “riduzioni atipiche” della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio tributi, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. Per quanto di interesse, IFEL aveva precisato quanto segue:

“Per quanto attiene alle modalità di attuazione delle riduzioni in questione, si ritiene che esse possano confluire nella delibera di determinazione delle tariffe, che dovrà essere approvata entro il 30 giugno 2020 (ora 31 luglio 2020), in ossequio a quanto disposto dal citato art. 107, comma 4, del dl n. 18 del 2020, e ciò anche nell'ipotesi in cui l'ente intenda confermare per il 2020 le medesime tariffe approvate per il 2019”.

“Infine, si ritiene che le riduzioni tariffarie decise dal Comune possano trovare immediata applicazione. Va in proposito ricordato che l'art. 15-bis del dl n. 34 del 2019, con l'inserimento di un nuovo comma 15-ter all'art. 13 del dl n. 201 del 2011, ha disposto che “i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato”. Benché la disposizione normativa faccia riferimento agli “atti applicabili per l'anno precedente” si deve ritenere che essa si riferisca solo agli atti relativi alle tariffe ed aliquote applicate per l'anno precedente e non anche alle riduzioni, previste nei regolamenti o direttamente nella delibera tariffaria”;

Rammentato che, in relazione al citato quadro normativo e regolamentare delineatosi con i provvedimenti governativi, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha ritenuto di intervenire con la deliberazione n. 158 del 5.5.2020. L'Autorità di regolazione ha stabilito che “[...] con specifico riferimento alle utenze non domestiche, ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, sia opportuno - in applicazione del già richiamato principio “chi inquina paga” - declinare selettivamente l'intervento regolatorio”.

Preso atto che con la citata deliberazione, ARERA, “ai fini del “Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche” - per l'anno 2020, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l'emergenza da COVID-19”, ha stabilito che trovino applicazione taluni criteri di riduzione connessi alla durata del periodo di chiusura delle attività determinatosi in relazione ai provvedimenti governativi già richiamati nel testo della presente deliberazione.

Preso atto ancora che con nota di approfondimento del 31.5.2020 IFEL – Fondazione ANCI ha chiarito alcuni aspetti applicativi della deliberazione ARERA n. 158 precisando, per quanto di rilievo ai fini del presente atto, quanto segue:

“tutte le agevolazioni previste da ARERA sono già astrattamente ricomprese nell'ampia potestà concessa ai Comuni dall'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, che consente dal 2014 ai consigli comunali di introdurre con regolamento riduzioni non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze”.

“Appare evidente, in proposito, che qualsiasi scelta che vada oltre il livello minimo contemplato nella Delibera n.158 possa essere liberamente applicata dai Comuni, con l'unica accortezza di comprendere, all'interno delle scelte effettuate, le utenze non domestiche previste dagli Allegati alla delibera in esame. Non esiste infatti alcun divieto di procedere in maniera più generosa, con risorse derivanti dal bilancio dei Comuni, al fine di beneficiare le utenze in difficoltà economica provocata dall'emergenza sanitaria da Covid-19, ma appare comunque opportuno rispettare il “minimo regolatorio” imposto dalle nuove previsioni ARERA”

“Si ritiene, in proposito, che in questa prima fase, in cui non si è ancora acquisita una certezza sulle reali perdite di gettito relative al prelievo sui rifiuti, sia possibile deliberare nell'immediato, oltre a proroghe dei tempi di pagamento, anche riduzioni relative alla TARI o alla tariffa corrispettiva da finanziare con mezzi propri dell'ente (avanzi di amministrazione, oneri di urbanizzazione, recuperi di evasione pregressa e altre entrate proprie), comunque nel rispetto degli equilibri previsionali..... Appare invece del tutto non preferibile in questa fase l'ipotesi di finanziamento delle agevolazioni attraverso una “perequazione orizzontale” dell'onere agevolativo a carico di tutti gli utenti del servizio rifiuti.”;

Ricordato che con proprio precedente atto, assunto nella medesima seduta, questo Consiglio Comunale ha stabilito di integrare l'art. 17 del vigente regolamento TARI, dedicato alla disciplina delle riduzioni di cui al comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013, con il comma 2 che testualmente dispone: “Per far fronte a calamità pubbliche o a situazioni di emergenza sanitaria, il Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle tariffe, potrà stabilire riduzioni tariffarie sia per le utenze domestiche che non domestiche, eventualmente disciplinandone l'applicazione, in aggiunta o comunque nel rispetto di quanto previsto dalle normative in vigore.”;

Considerato il dettato regolamentare sopra esposto, per il solo anno 2020, in considerazione della eccezionale condizione di pandemia da Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche, è stabilita una riduzione pari al 40% della parte variabile del tributo, calcolata sulle tariffe 2019, per le categorie di utenze non domestiche da 1 a 22, con esclusione delle categorie 7-11-18-19 nonché la categoria 9 dove rimangono escluse dalla riduzione solo Banche e Istituti di credito;

Rammentato ancora che le predette riduzioni comportano una minore entrata da TARI quantificata servizio gestione associata in € 25.000,00 e che con precedente deliberazione, assunta nella stessa seduta nella quale viene assunto il presente atto, questo Consiglio Comunale ha provveduto ad apportare specifica variazione al bilancio dell'esercizio 2020 prevedendo uno stanziamento di pari importo al capitolo della sezione spesa n. 2691000 (Missione 01, Programma 03, Titolo 1, Macroaggregato 04) al fine di ottemperare all'obbligo di copertura finanziaria delle riduzioni riconducibile alla previsione del comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013;

Verificato che la riduzione della parte variabile della tariffa a favore delle utenze non domestiche prevista, rispetta ed eccede quel "minimo regolatorio" imposto dalla deliberazione ARERA n. 158/2020;

Osservato, nel merito, che la misura della citata riduzione appare coerente con la necessità di tenere ragionevolmente conto degli effetti economici generati dai provvedimenti governativi di chiusura delle attività finalizzati a contenere l'epidemia da COVID-19, oltreché degli effetti di riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani ed assimilati da parte delle utenze non domestiche interessate dai predetti provvedimenti;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

- l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione"*;

- l'art. 9bis, comma 1, della L.P. 36/1993, il quale dispone che: *"Fermo restando il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali previsto dall'ordinamento regionale, gli enti locali possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio, e comunque non oltre il termine fissato dallo Stato per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, limitatamente:*

- *alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato o della Provincia;*

- *ad aspetti conseguenti all'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dell'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa;*

- l'art. 107 comma 1 del DL n. 18/2020, nel testo risultante dalla conversione in legge, che rinvia il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 al 31.7.2020; peraltro è in corso di approvazione un'ulteriore proroga del termine al 30 settembre 2020;

- l'art. 107 comma 5 del DL n. 18/2020 il quale dispone: *"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020*

ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*

- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e successive modificazioni, come recepito dalla L.P. 9 dicembre 2015, n. 18;
- il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014;
- la Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” e s.m.;
- la L.P. 9.12.2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L.5.5.2009 n. 42)”;

- il vigente Statuto Comunale, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 37 di data 25.11.2014;
- il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 di data 28.12.2000;
- il vigente Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 di data 25.11.2019;
- il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 di data 07.04.2016;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 32 di data 25.11.2019, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto l'approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P.) 2020-2022, del bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022 (allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011) e la nota di aggiornamento del D.U.P. 2019-2022, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 di data 25.11.2019, come successivamente modificato con delibera del Consiglio comunale n. 8 di data 03.06.2020;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 37 di data 30.12.2019, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: *“Esame ed approvazione della nota di aggiornamento del DUP 2020-2022, dello schema di bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e della nota integrativa”*, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022;

Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell'art. 49 comma 3 lettera i) della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” e s.m.;

Ritenuto infine necessario dare immediata esecuzione al presente atto al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti conseguenti;

Preso atto degli allegati pareri, formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 e dell'art. 3 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 di data 25.11.2019, e precisamente:

- parere favorevole del responsabile del Servizio Tributi e Tariffe dott.ssa Cristina Baldo, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa,
- parere favorevole del responsabile del Servizio Ragioneria e Finanze Luca Mozzi, in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0 ed astenuti n. 6 (*Voltolini Mariateresa, Pasquali Rudi, Battistotti Marco, Boschi Marco, Boschi Paola, De Zuani Alessandro*), espressi nominalmente dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti e con il medesimo risultato per quanto riguarda l'immediata esecutività del presente provvedimento;

DELIBERA

- 1) di avvalersi, per le motivazioni espresse in premessa, della facoltà disposta dal comma 5, dell'articolo art. 107 D.L. n. 18/2020 e pertanto, in deroga all'articolo 1, comma 654 e 683, della L. 147/2013, di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) già adottate per l'anno 2019 con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 20.03.2019 anche per l'anno 2020;
- 2) di prendere atto conseguentemente che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal piano economico e finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, validato dall'Ente territorialmente competente e approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e

Ambiente (ARERA), potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

- 3) di applicare per l'anno 2020, in attuazione del comma 2 dell'art. 17 del regolamento TARI, così come approvato da deliberazione di questo Consiglio Comunale assunta nella odierna adunanza, una riduzione pari al 40% della parte variabile del tributo, calcolata sulle tariffe 2019, per le categorie di utenze non domestiche da 1 a 22, con esclusione delle categorie 7-11-18-19 nonché la categoria 9 dove rimangono escluse dalla riduzione solo Banche e Istituti di credito;
- 4) di dare atto che, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013, la copertura finanziaria delle predette agevolazioni, determinata in € 25.000,00, è garantita mediante lo stanziamento al capitolo di spesa n. n. 2691000 (Missione 01, Programma 03, Titolo 1, Macroaggregato 04) del bilancio di previsione 2020.
- 5) di provvedere a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- 7) di evidenziare, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23 e s.m., che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige";
 - b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.I ricorsi b) e c) sono alternativi.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

LA PRESIDENTE
Anna Tovazzi

IL SEGRETARIO
dott.ssa Laura Brunelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 183 – comma 3° - del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A.

Addì

IL SEGRETARIO
dott.ssa Laura Brunelli

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 – comma 4° - del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A.

Addì 30 luglio 2020

IL SEGRETARIO
dott.ssa Laura Brunelli

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Addì